



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo
LOTTO III

CONVENZIONE LOTTO III

PER LA FORNITURA DI BENI E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA CENTRI COLLETTIVI MESSI A DISPOSIZIONE DAL CONCORRENTE CON CAPACITÀ RICETTIVA DA 51 A 300 POSTI.

CIG: 8755690FF2

Tra la Prefettura di Agrigento, con sede in Agrigento, C.F. 80002040840, qui rappresentata dal Dott. Massimo Signorelli, in qualità di Vice Prefetto Vicario;

l'Aggiudicatario SOC. COOP. SORRISO con sede legale in CANICATTÌ, VIA PIACENZA 24, P.I. 02784020840, qui rappresentata dalla Dott.ssa Federica Manna (indirizzo pec: coopsocialesorriso@pec.it).

TOTALE POSTI AGGIUDICATI N. 69;
Struttura sita in C.da Zaccanello – Racalmuto;

VISTA la prefettizia n. 0069723 del 07/10/2022 con la quale è stato chiesto l'indirizzo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – in ordine all'adeguamento delle convenzioni per la gestione dei centri di accoglienza straordinaria attivati in questo ambito provinciale sulla base del d.m. 20 novembre 2018, rimodulandone i corrispettivi nella misura indicata nell'allegato B del d.m. 29 gennaio 2021;

VISTA la nota n. 0040190 del 26/10/2022 con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi all'adeguamento dei contratti in questione, avuto riguardo alle indicazioni fornite nella circolare ministeriale n. 0012688 del 4 maggio 2021;

VISTA la nota datata 26/10/2022 con la quale l'Aggiudicatario ha manifestato assenso alla rimodulazione del prezzo *pro capite – pro die* in € 27,04, escluso iva se dovuta, restando immutati gli altri corrispettivi previsti nell'articolo 11 della convenzione in scadenza il 30/11/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto e norme regolatrici

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza presso centri, siti nella provincia di Agrigento, costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente con capacità ricettiva da 51 a 300 posti.

Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture, non avente le caratteristiche dell'unità abitativa come descritta nel bando, all'interno della quale tutti i servizi sono erogati dal gestore.

L'organizzazione dei servizi di cui alla presente convenzione è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

La fornitura di beni e servizi oggetto della presente convenzione dovrà essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dalla presente convenzione nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso allegati;
- b) dalla proposte formulate nell'Offerta Tecnica dall'affidatario (scheda offerta tecnica);
- e) dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare da quelle di cui al D.lgs. 50/2016;
- e) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- g) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla legge 13 agosto 2010. n. 136.

Articolo 2 – Erogazione di servizi e fornitura di beni

L'ente gestore assicura i seguenti servizi:

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, secondo le specifiche tecniche da effettuarsi in formato elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato in



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

ogni sua parte, anche con riguardo alla posizione giuridica degli ospiti (es. richiedenti asilo in attesa di presentazione della domanda, di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, di esito della relativa decisione, avvenuto rilascio o diniego del titolo di soggiorno), ed inviato giornalmente all'indirizzo immigrazione.prefag@interno.it;

2. la tenuta di una scheda individuale relativa ai servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia. I relativi dati dovranno, altresì, essere comunicati in formato elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato nell'apposita sezione e in ogni sua parte per essere inviato giornalmente all'indirizzo immigrazione.prefag@interno.it;

3. il rilascio allo straniero di un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del badge ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti – previa autorizzazione della Prefettura, esclusivamente nei casi in cui l'affidatario prospetti documentate oggettive difficoltà – da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa;

4. in entrambe le ipotesi di cui al precedente punto 3, l'affidatario è tenuto a fornire l'attestazione delle presenze giornaliere tramite invio giornaliero all'indirizzo immigrazione.prefag@interno.it delle risultanze del sistema di rilevazione automatico delle presenze o in alternativa, ove autorizzato, di copia del registro cartaceo;

5. la comunicazione tempestiva alla Prefettura, all'indirizzo immigrazione.prefag@interno.it, dell'eventuale allontanamento dalla struttura temporanea di accoglienza degli ospiti nonché su ogni altra situazione rilevante ai fini della revoca delle condizioni di accoglienza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 18.8.2015, n. 142;

6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;

7. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;

8. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;

9. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;

10. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

Esso comprende:

1. il servizio di **mediazione linguistico-culturale**.

Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;

2. il servizio di **informazione**.

Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio comprende:

- le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età;
- le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulle norme e procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale;
- l'attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate;

3. il servizio di **assistenza sociale**.

Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento all'individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;

4. il servizio di **distribuzione, conservazione e controllo dei pasti**.

Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (ed. pacchetto igiene);

5. il servizio di **lavanderia**.

Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri;

6. il servizio di **trasporto**.

Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento di altro centro della provincia nei casi di trasferimento disposto dalla Prefettura, degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

È assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante un presidio sanitario fisso secondo l'articolazione oraria indicata nella tabella della dotazione minima di personale in Allegato A, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico allestito nel centro, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale.

I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dalla presente convenzione fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4.

Il medico responsabile del centro predispose e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

L'ente gestore assicura inoltre la dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e lo strumentario minimo, di seguito indicato: registro visite, sfigmomanometro, fonendoscopio, termometri, otoscopio con coni monouso, martelletto per riflessi, lampadina medica, set per suture e medicazione monouso, materiale necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glucostick, multistick per urine, test di gravidanza), materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio in accordo con l'ASL di competenza territoriale, Infine, un carrello per gestione delle emergenze dotato di:

- saturimetro;
- defibrillatore semiautomatico;
- pallone Ambu con adattatore per adulti e per bambini;
- bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori;
- farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso;
- materiale monouso sterile (guanti, telini, ago cannule, abbassalingua, ecc);
- cannule orofaringee;
- cateteri vescicali tipo Foley.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

1. Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna allo straniero al momento dell'ingresso dei seguenti beni: - **effetti letterecchi**;

EFFETTI LETTERECCHI	QUANTITÀ INDIVIDUALE	FREQUENZA CONSEGNA AGLI OSPITI
kit lenzuola monouso (1 federa + 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

coperta invernale (cm 90 x 190)	1	1 ogni cambio ospite
---------------------------------	---	----------------------

L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

- **prodotti per l'igiene personale** (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	QUANTITÀ INDIVIDUALE	FREQUENZA CONSEGNA AGLI OSPITI
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile

- **kit di primo ingresso** (vestiario e scheda telefonica), da consegnare una sola volta nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.lgs. 25/07/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza. Il kit è composto da: **a) vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	QUANTITÀ INDIVIDUALE
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/mistolana	2
magliette intime in cotone	2
camicie /t-shirt in cotone	2



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

maglione mistolana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui 1 per doccia	3
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

VESTIARIO BAMBINO	QUANTITÀ INDIVIDUALE
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/mistolana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
Giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui 1 per doccia	3
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel kit sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

b) **scheda telefonica da 5 euro**, da erogare una sola volta nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

- **pocket money** pari a euro 2,50 al giorno fino ad un massimo di euro 7,50 per nucleo familiare. Al momento dell'uscita dal centro il pocket money spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro;



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

- **materiale scolastico per i minori.**

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero; l'avvenuta consegna dovrà essere comunicata alla Prefettura in formato elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato nell'apposita sezione e in ogni sua parte per essere inviato giornalmente all'indirizzo immigrazione.prefag@interno.it.

E) ALTRI SERVIZI MIGLIORATIVI di cui all'offerta tecnica.

Tutti i servizi di cui ai punti precedenti A), B), C), D) ed E) devono espressamente ed obbligatoriamente essere indicati nel regolamento del centro.

Articolo 3 – Preparazione e fornitura di pasti

Il servizio comprende la preparazione, la distribuzione, la conservazione e il controllo dei pasti. Il servizio è effettuato, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio stesso secondo turni, dal personale dell'ente gestore, in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.

In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi.

Al di fuori degli orari dei pasti principali l'ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici.

L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
- b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all'esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);
- c) trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all'esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature. L'ente gestore provvede ad ottenere l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi;
- d) distribuzione dei pasti agli ospiti e fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere in



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

plastica monouso e set di posate in plastica. L'ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell'infermeria presente nel centro;

e) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc).

Il servizio deve essere svolto per sette giorni alla settimana e comprende i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro.

Nella definizione dei menù occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione dei piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza.

Il servizio tiene conto delle specifiche esigenze alimentari, relative:

a) alle principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;

b) alla necessità di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;

c) alla presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento, o in tenera età.

Il menù consiste in: **prima colazione**, composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, the);

- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

pranzo e cena (con alternanza dei menù previsti), composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, cous cous gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso, ammessa anche la pizza);

- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);

- contorno di verdura 300 gr.;

- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);

- 2 panini (60 gr. cad.);

- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

La Prefettura può richiedere variazioni al menù nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

di gruppi omogenei di ospiti del centro.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi ed igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

I pasti sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (ed. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

Articolo 4 – Servizio di pulizia e igiene ambientale

Il servizio comprende:

- a) pulizia e disinfezione dei locali;
- b) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- c) raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
- d) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- e) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- f) cura delle aree verdi, ove presenti.

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio ha per oggetto la pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili. Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli ambienti finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene.

L'insieme delle attività che l'ente gestore dovrà erogare sono indicate nella "Tabella Frequenze pulizie" con le relative frequenze, a loro volta suddivise in:

- *pulizie giornaliere* degli ambienti, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti;
- *pulizie periodiche* degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc, in relazione al tipo di operazioni e di ambienti.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

Le frequenze ivi indicate sono minime e devono comunque garantire:

- in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell'arco della medesima giornata al fine di assicurare costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere, anche su segnalazione del direttore del centro, di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze;

- la pulizia dei locali destinati alla consumazione dei pasti al termine di ogni turno.

Nell'esecuzione del servizio, l'ente gestore dovrà attenersi:

a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;

b) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;

c) ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;

d) a fornire materiale idoneo ed adeguato per i servizi da svolgere ed a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire le schede tecnico-tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”;

e) ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia ed igiene di tutti i locali ed ambienti. Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.

È inoltre a carico dell'ente gestore la fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette) occorrente per i servizi igienici nelle quantità necessarie per il proprio personale addetto ai servizi di accoglienza.

L'ente gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, si specifica inoltre quanto segue:

1. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite; la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
2. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno devono essere effettuati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, ed in generale delle superfici calpestabili;
3. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti;
4. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere, scale, davanzali delle finestre, personal computer e relative tastiere e stampanti; la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
5. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata; i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa.

L'ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

Il servizio di **disinfestazione**, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi antimurrina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene ed il decoro dei luoghi. Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione: applicazioni di esche rodenticida collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

Disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili: interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute. Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dell'attività. Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORDINARI

Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione. L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;
- 4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI LIQUAMI

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto ed il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti all'interno del centro, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Il servizio stesso si compone delle seguenti attività:

- 1) raccolta presso il centro dei rifiuti speciali prodotti;
- 2) trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- 3) conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- 4) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;
- 5) intervento, su specifica richiesta della Prefettura, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti speciali nonché di quelli assimilabili agli urbani;



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

6) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale. Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

L'attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTRI) e s.m.i.

Il trasporto presso centri di conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura alla Prefettura di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal centro di conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016 e s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla scheda Sistri. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell'impianto di recupero e smaltimento alla Prefettura.

Sono a carico dell'affidatario tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia ed igiene ambientale, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CURA DELLE AREE VERDI

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell'area di pertinenza del centro di accoglienza. Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le attività indicate nella "Tabella Frequenze pulizie", di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro.

Articolo 5 – Personale

1. L'affidatario, nello svolgimento dei servizi relativi all'appalto, si impegna a comunicare, prima della stipula del contratto e comunque entro 5 giorni dalla attivazione del Centro, il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, completo delle relative generalità, nonché della copia delle comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego. L'affidatario si impegna, inoltre, ad aggiornare la Prefettura sulle successive ed eventuali variazioni del personale, sempre comunicando i relativi dati anagrafici di quello subentrante. L'affidatario è tenuto, altresì, a trasmettere entro 10 giorni dall'attivazione del CAS copia dei contratti di lavoro del personale dipendente



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

subordinato o professionista, impiegato nel servizio.

2. Inoltre, con cadenza mensile, attestazione del servizio prestato da tutto il personale impiegato (fogli di firma, risultanze eventuale sistema automatico di rilevazione delle presenze) e copia delle relative buste paga.

3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A e nell'offerta migliorativa.

5. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

6. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A.

7. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

8. La Prefettura ha, altresì, facoltà di richiedere la sostituzione del personale che non riterrà idoneo per motivi di opportunità a prestare servizio presso la struttura.

9. La sostituzione del personale, quando richiesta, dovrà avvenire entro **8 giorni** dalla comunicazione, senza oneri per la Prefettura e con esclusione di ogni responsabilità della stazione appaltante nell'eventuale vertenza che dovesse insorgere tra il personale interessato e l'ente gestore.

10. La mancata comunicazione o la mancata sostituzione del personale come richiesto dalla Prefettura di Agrigento entro il termine sopraindicato costituisce causa risolutiva espressa ai sensi dell'art. 22.

Articolo 6 – Direttore del centro

L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura,



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 2.

Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi. Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura.

Articolo 7 – Medico responsabile sanitario del centro

Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente, effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C).

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'affidatario



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. È a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'Ente gestore e l'Amministrazione dell'Interno.

Articolo 9 – Beni immobili

Gli immobili nella disponibilità dell'ente gestore oggetto della presente convenzione devono essere dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. Gli immobili devono essere idonei per l'utilizzo ad uso abitazione e realizzato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente e rispondere ai requisiti in materia di sicurezza. Devono essere dotati di:

- impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa, impianti elettrico e termico a norma, allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
- arredi ed elettrodomestici, secondo standard di base, per l'allestimento delle stanze (letto, comodo, mobile contenitore per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo, sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).

Articolo 10 – Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza

La presente convenzione avrà validità dal 01/12/2022 al 31/05/2023 – scadenza della durata dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza nell'ambito del territorio di questa provincia – salvo recesso anticipato in caso di venir meno delle esigenze ed eventuale proroga tecnica occorrente per il tempo necessario all'espletamento di altra procedura, finalizzata alla conclusione di un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi in oggetto.

Articolo 11 – Corrispettivi

L'importo da corrispondere è così determinato:

- a) pro-capite pro-die di € 27,04 escluso iva**, se dovuta, da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato sulla base del numero delle **giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro**



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dall'art 2 lett. C). Si **terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;**

b) se dovuto kit di primo ingresso costituito dal vestiario il cui prezzo offerto è pari a € 149,32 escluso IVA, moltiplicato per il numero dei posti considerando un turnover di 2 volte l'anno;

c) scheda telefonica di € 5,00 non soggetta ad iva, moltiplicata per il numero dei posti considerando un turnover di 2 volte l'anno;

d) pocket money di € 2,50 (due/50), non soggetto ad iva, giornaliero.

Tutti gli importi saranno corrisposti sulla base dei rendiconti dei beni forniti.

Durante il periodo di validità della convenzione l'esecuzione del servizio da parte dell'affidatario è eventuale ed avverrà solo a seguito di ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione. L'ammontare complessivo sarà determinato in fase di esecuzione del servizio in virtù delle prestazioni effettivamente erogate, moltiplicando il numero dei cittadini extracomunitari ospitati per il prezzo unitario offerto per il numero dei giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere per l'eventuale disponibilità di posti offerti e non utilizzati.

Qualora l'affidatario non dovesse ospitare migranti nel periodo di validità della convenzione, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo al medesimo, a qualsiasi titolo.

L'importo della presente convenzione viene stimato in € **392.259,48** netto iva.

Articolo 12 – Pagamenti

La Prefettura-UTG provvede al pagamento degli oneri economici connessi agli affidamenti su specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità.

Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 dovrà essere fatturato dall'ente gestore in sei rate bimestrali posticipate.

La Prefettura-UTG di Agrigento liquiderà la spesa a seguito di trasmissione della fattura in modalità elettronica, secondo quanto previsto dagli allegati al DM n. 55/2013. A tal fine, il Codice Unico della Prefettura di Agrigento è PSLQRI.

Le fatture devono contenere anche il codice CIG e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

L'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

Inoltre, in conformità, anche, al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017, le fatture dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito indicata:

- rendiconti dei costi sostenuti;
- copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
- fogli di firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
- elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti con fornitori;
- registro delle presenze degli ospiti;
- rendiconto dei beni forniti e del kit primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute, firmate dallo straniero, dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti.

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica, dedotte le eventuali penalità, verrà effettuato di regola a **sessanta giorni** dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del **direttore dell'esecuzione del contratto**, fermo restando l'accreditamento dei fondi da parte del Ministero.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'affidatario; si applica quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 13 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a) a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 della presente convenzione.

Articolo 14 – Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall'affidamento descritto all'art. 3 l'affidatario presenterà entro il termine di 15 gg., ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria/polizza assicurativa per l'importo di € **39.225,948**¹. Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso.

¹ Art. 103 C.d.C. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

Articolo 15 – Modifiche al contratto ed obbligo del quinto

Se in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.

La Prefettura, in relazione all'andamento dei flussi migratori, si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.

Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Le misure di adeguamento sono comunicate al **direttore dell'esecuzione del contratto** che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

Articolo 16 – Sospensione degli effetti del contratto.

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'affidatario.

La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'affidatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, l'Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'affidatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento l'Amministrazione può chiedere la



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

risoluzione.

Qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 24.

Articolo 17 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 18 – Obblighi dell'affidatario

L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nella convenzione e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ente gestore e il personale impiegato operano al fine di assicurare che l'organizzazione dei servizi sia improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della provenienza, della fede religiosa, dello stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado. L'affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Il gestore risponde dell'atto dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 del codice civile ed assume altresì ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione.

Rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati e la Prefettura di Agrigento sarà esente da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati dagli ospiti alla struttura stessa.

Il gestore si impegna altresì ad osservare le seguenti prescrizioni poste a tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza:

- denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;
- denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

- rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

L'affidatario è pienamente edotto che, nel caso di inosservanza di solo una delle sopracitate clausole e nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata l'Amministrazione contraente procederà al recesso del relativo contratto d'appalto.

Articolo 19 – Monitoraggio e controllo

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti e istituzioni pubbliche presenti sul territorio. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie;
- c) all'erogazione dei servizi e alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto,



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

il **direttore dell'esecuzione** procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'affidatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 20 – Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'affidatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette, inoltre, alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni e i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

La Prefettura svolge le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e sulla regolare esecuzione del contratto, dirette a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, la congruità qualitativa e quantitativa dei beni e servizi forniti e l'adeguatezza del personale impiegato.

Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate, oltre che attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del pagamento delle prestazioni rese, anche a mezzo di controlli nei centri, da effettuarsi senza preavviso con cadenza periodica ravvicinata, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura, nonché mediante l'acquisizione delle informazioni desunte dall'attività di consultazione degli stranieri.

I controlli possono essere altresì svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura e/o dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

All'esito delle attività di cui ai periodi precedenti, in presenza di elementi di difformità dagli standard di gestione, l'Amministrazione procede alla contestazione di eventuali violazioni all'affidatario a mezzo pec, dandone immediata comunicazione al direttore responsabile del centro.

L'affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio di cui alla presente convenzione secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile.

Articolo 21 – Penali

La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, iva ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

Il **direttore dell'esecuzione del contratto** contesta per iscritto gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'affidatario il quale può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

La Prefettura provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale con obbligo di reintegrazione della cauzione stessa.

Articolo 22 – Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, l'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o tramite pec e senza obbligo di preventiva messa in mora. Costituiscono gravi inadempienze:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) la violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all'art. 2 di questa convenzione;
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
- e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 della presente convenzione;
- g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto;
- j) inosservanza di quanto previsto all'art. 5 della presente convenzione relativo alla sostituzione del personale ritenuto non idoneo da questa Prefettura entro 5 giorni dalla richiesta da parte della stessa Prefettura alla sostituzione.

Il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

Articolo 23 – Esecuzione in danno

La Prefettura, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'affidatario.

Articolo 24 – Recesso dal contratto

La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

L'Amministrazione procede altresì al recesso del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:

- 1) mancata denuncia, da parte del gestore, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata nel corso dell'esecuzione della prestazione, nonché mancata denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari;
- 2) mancato rispetto delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
- 3) nei casi in cui emergano, dopo la stipula della presente convenzione, elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Articolo 25 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

L'affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 26 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 27 – Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa e dalle norme di legge.

In caso di mancato rispetto di tali norme – fatta salva la facoltà della Prefettura di interrompere l'affidamento – il soggetto esecutore è soggetto a penalità.

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

LOTTO III

ospiti saranno a totale carico del soggetto affidatario.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e la gestione delle strutture: le spese di manutenzione di natura ordinaria e straordinaria della struttura e dei suoi impianti, nonché le spese delle utenze sono integralmente a carico del gestore per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 28 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 – Contenzioso

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Agrigento. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Agrigento, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

Per l'Affidatario

Per la Prefettura di Agrigento

Il Vice Prefetto Vicario
(Dott. Signorelli)